

LA GARANZIA LEGALE DELL'AUTO

applicata dai professionisti

aderenti alla norma UNC DOC A01

Chi acquista un'auto usata acquista la vita residua del veicolo: il nostro dovere è metterlo in grado di valutarla oggettivamente perché abbiamo il suo stesso interesse a che non ci siano sorprese dopo l'acquisto.

- La differenza tra un'auto nuova ed una usata è che la nuova NON ha pregresso utilizzo e quindi la sua vita utile è integra, mentre quella usata ha “consumato” una parte di tale vita, in base al tempo dall'uscita dalla fabbrica, ai Km percorsi, alla qualità della manutenzione periodica ed al tipo di guida e utilizzo precedenti.
- Il Codice del consumo ci obbliga NON a vendere auto “come nuove”, ma a rendere consapevole il consumatore di ciò che potrà aspettarsi in termini di interventi di riparazione naturalmente necessari dopo l'acquisto.
- La garanzia legale, dovuta per legge, garantisce che il veicolo è conforme al contratto, quindi alle informazioni fornite fino alla conclusione dello stesso, per non meno di 12 mesi dalla consegna del veicolo, e noi dobbiamo farci carico di ogni difetto di conformità.
- Noi, **in quanto professionisti**, siamo tenuti a garantire un adeguato livello di diligenza professionale, e non possiamo dare per scontato che il consumatore sia debitamente informato sulle caratteristiche dello specifico modello.
- Un intervento d'officina, in senso lato, NON è automaticamente un difetto di conformità, se:
 - ▶ Il difetto poteva essere rilevato prima o durante l'acquisto con la normale diligenza del consumatore.
 - ▶ Il consumatore era informato della possibile necessità di quell'intervento, al momento della conclusione del contratto di vendita, in termini chiari e comprensibili.
 - ▶ L'evento si verifica entro il periodo di garanzia, ma ad una percorrenza maggiore di quella prevista contrattualmente che definisce “l'uso normale”.
 - ▶ L'intervento è necessario a causa di un richiamo emesso dalla fabbrica DOPO l'acquisto non eseguito.
 - ▶ La manutenzione ordinaria non è stata eseguita secondo le prescrizioni del costruttore.
 - ▶ Nel caso che si manifesti un difetto di conformità, la nostra responsabilità è di provvedere a ripristinare il difetto, ricordando che:
 - NON potranno essere addebitati costi al consumatore.
 - Che il ripristino del difetto significa riportare il veicolo nelle condizioni che aveva alla vendita, non la sua rimessa a nuovo.
 - In questo caso la riparazione NON comporta un allungamento della garanzia legale sul veicolo, né è soggetta a specificagARANZIA.
- Nel caso in cui sia necessario sostituire l'intera unità, si ripristina un nuovo ciclo di vita con conseguente miglioramento del veicolo rispetto alla vendita e il consumatore dovrà farsi carico di una quota del costo dell'intervento pari al rapporto tra la vita “guadagnata” e il ciclo di vita di riferimento, definito dalla norma UNC DOC A01.
 - ▶ In questo caso tutto l'intervento è soggetto a garanzia legale di due anni, indipendentemente dalla scadenza della garanzia del veicolo.

L'acquisto di un veicolo usato diventa una scelta consapevole e razionale, tutelata dal Codice del Consumo: **la differenza tra un buon acquisto ed una delusione NON la fa quale auto si compra, ma il soggetto dal quale si acquista.**